

VECCHIO STATUTO – VALIDITA' FINO AL 31/12/2007

FONDO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA' VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, ISCRITTI

Art. 1

Il Fondo Pensioni del personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane é ente morale avente personalità giuridica riconosciuta con DPR 17/3/1970 n.550 e assume la denominazione di Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane.

Il Fondo ha sede legale in Palermo presso la sede legale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, svolge la propria attività secondo le norme del presente Statuto ed opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che la esercita anche ai sensi dell'art.5, 5° comma del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.357 recante norme di attuazione dell'art.3 della Legge 30/7/1990 n.218.

Nel presente Statuto, per brevità:

- il Fondo integrativo del trattamento dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane é denominato: "Fondo";
- la Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane è denominata: "Cassa";
- la Sicilcassa S.p.A. conferitaria della Cassa, costituita a termini dell'art.1 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.356 di attuazione della Legge 30/7/1990 n.218, nonché la successiva società per azioni che dovesse acquisire le attività e passività gestite nel medio-lungo termine dalla predetta conferitaria, sono denominate:

"Società", espresse al plurale ma riferibili sia all'unica società conferitaria che all'altra quando esistente;

- l'Assicurazione Generale Obbligatoria é denominata: "AGO";
- la gestione speciale, istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.357, é denominata: "Gestione Speciale".

Tutte le indicazioni nelle quali la "Cassa" è posta in alternativa alle "Società" delimitano ed identificano i periodi di operatività rispettivamente dell'una e delle altre.

Art. 2

Il Fondo, in attuazione di quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.357, ha la finalità di assicurare il mantenimento del complessivo trattamento previdenziale già previsto dallo Statuto del Fondo esonerato approvato con DPR 17/3/1970 n.550 e successive modificazioni e integrazioni, erogando le prestazioni differenziali rispetto a quelle tempo per tempo dovute dall'AGO (transitoriamente alla Gestione Speciale) e, in mancanza, quelle dovute secondo il predetto Statuto.

Le prestazioni disciplinate dai Titoli III e V, costituendo trattamento complessivo dell'AGO (transitoriamente della Gestione Speciale) e del Fondo afferenti ai servizi prestati ed alle anzianità dallo stesso riconosciute, vengono liquidate a carico del Fondo stesso, alle condizioni previste dai detti Titoli:

- limitatamente alla parte differenziale rispetto a quella corrisposta dall'AGO (transitoriamente, a far data dall'1/1/1991, dalla Gestione Speciale) con i criteri e le modalità di cui agli artt.2 e 3 del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.357;
- per intero, in mancanza e fino a quando non maturino i requisiti, per l'acquisizione del diritto alla pensione dell'AGO. La Cassa o le Società sono solidalmente responsabili verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi delle obbligazioni statutarie del Fondo.

Art. 3

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti della Cassa in servizio alla data del 31/12/1990 e già iscritti al Fondo Pensioni esonerato disciplinato dallo Statuto approvato con DPR 17/3/1970 n.550 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono pensionati del Fondo (diretti, indiretti e di reversibilità) coloro che, sempre alla data del 31 dicembre 1990, erano pensionati del Fondo Pensioni esonerato, nonché gli iscritti di cui al 1° comma e loro superstiti, cessati dal servizio a partire dall'1/1/1991 avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione secondo il presente Statuto.

Gli iscritti di cui al primo comma mantengono l'iscrizione qualora prestino servizio anche attraverso novazione del rapporto di lavoro nelle Società.

Art. 4

Il tempo utile agli effetti della pensione coincide con il periodo di iscrizione al Fondo.

Sono esclusi dal computo del periodo di iscrizione i periodi di assenza dal servizio che, ai sensi dei contratti di lavoro, non siano vevoli ai fini dell'anzianità di servizio.

Il Fondo riconosce all'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto, a richiesta dello stesso ovvero a richiesta dei superstiti aventi diritto a pensione, le seguenti anzianità convenzionali ai fini della determinazione della misura della pensione:

- a) i periodi di servizio militare e quelli equiparati considerati utili dalla legge ai fini della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., ferme restando le esclusioni previste dalla legge stessa e sempreché gli stessi periodi non siano già coperti da assicurazione o riconosciuti da altri Enti;
- b) il periodo di anni quattro per gli iscritti al Fondo muniti di una o più lauree;
- c) Le predette anzianità convenzionali vengono riconosciute utili anche ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità d'iscrizione

al Fondo per l'acquisizione del diritto alla pensione nei casi di cui ai nn.1 e 2 del successivo art.13.

Il riconoscimento delle predette anzianità convenzionali comporta per la Cassa o le Società l'obbligo del versamento al Fondo della riserva matematica per il periodo di anzianità riconosciuta, calcolata sulla base della retribuzione pensionabile corrisposta all'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

In ogni caso con il riconoscimento delle predette anzianità convenzionali non può essere superato il limite di 35 anni, termine fissato per il conseguimento del massimo della pensione.

I periodi di servizio prestati dall'iscritto presso la Cassa prima della nomina in pianta stabile, possono, a richiesta dello stesso, essere riscattati ai fini sia della determinazione della misura della pensione sia del raggiungimento dei requisiti minimi di anzianità d'iscrizione al Fondo per l'acquisizione del diritto alla pensione.

Il riscatto comporta per l'iscritto l'obbligo del pagamento della intera riserva matematica relativa al periodo riscattato calcolata sulla base della retribuzione pensionabile goduta dall'interessato al momento della richiesta.

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE

Art. 5

Gli organi del Fondo sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

I componenti di tali organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi debbono possedere, a pena di decadenza, i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal D.M. 14/01/1997, n.211. 4.

Gli stessi requisiti debbono essere posseduti dal Direttore, se nominato.

Art. 6

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e firma i documenti che comportano impegni per il Fondo.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente la cui firma, di fronte ai terzi, fa prova della legittimità della sostituzione.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo fra i propri membri.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 9 membri.

L'elezione ha luogo a norma del successivo art.11.

Il Consiglio nomina un Segretario.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione del Fondo ed in particolare delibera:

- 1) sui rendiconti annuali;
- 2) sugli investimenti del patrimonio;
- 3) sul regolamento dello Statuto del Fondo;
- 4) sulle modificazioni dello Statuto del Fondo, sentiti i sindacati dei lavoratori e dei pensionati.

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Fondo in attività di servizio e pensionati diretti, mediante referendum e sono approvate a norma di legge.

L'Organo Amministrativo apporta le modifiche dello Statuto del Fondo, necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di legge, nonché, fatti salvi i diritti dell'Ente, quelle rese necessarie a causa della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa S.p.A.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o da almeno 3 membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito personale con lettera raccomandata da inviare almeno otto giorni prima della adunanza.

L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza. Nei casi di urgenza l'invito può essere inviato telegraficamente o via fax almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza di almeno 6 dei suoi componenti. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati ai numeri 2) 3) e 4) del precedente art.8 nonché per ogni altro atto di straordinaria amministrazione, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 7 membri del Consiglio.

I verbali, trascritti nell'apposito libro, sono firmati dal Presidente e dal Segretario, e vengono approvati nella successiva adunanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano la carica gratuitamente; a quelli che risiedono fuori Palermo è tuttavia dovuto, a carico del Fondo, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il Consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive senza legittimo impedimento può essere considerato decaduto con deliberazione del Consiglio, che ne provoca la sostituzione con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 10

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi.

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione del Fondo; essi esercitano la loro funzione a norma degli artt.2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare i Sindaci debbono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del Fondo sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

Per ciascuno dei Sindaci di cui al primo comma del presente articolo, è nominato, con le stesse modalità adottate per il Sindaco effettivo, un Sindaco supplente.

Art. 11

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci deve essere fatta entro il mese precedente quello di scadenza del triennio di durata di tali organi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra gli iscritti al Fondo in attività di servizio e pensionati che fruiscono di pensione diretta, in proporzione del rispettivo numero con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione decimale in favore della componente degli iscritti in attività di servizio.

Ai fini della votazione gli iscritti beneficiari dell'accordo del 25/2/1998 per l'esodo volontario sono considerati iscritti in attività di servizio.

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono predisposti dal Fondo appositi elenchi nominativi degli iscritti in attività di servizio e pensionati diretti aggiornati a non più di sessanta giorni prima della data delle elezioni. Gli appartenenti a ciascuna categoria voteranno esclusivamente per i rispettivi candidati.

I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che possiedono i requisiti di legge. A tal fine il Consiglio di Amministrazione uscente predispone un elenco degli iscritti in attività di servizio e pensionati diretti, aggiornato a non più di sessanta giorni prima della data delle elezioni, forniti dei suddetti requisiti, integrato da un elenco di quindici professionisti, aventi gli stessi requisiti segnalati dal Presidente del Collegio dell'Ordine dei Commercialisti di Palermo.

L'elezione dei membri rappresentanti degli iscritti in attività di servizio e pensionati diretti negli organi predetti è fatta dagli stessi iscritti in attività di servizio e pensionati diretti mediante votazione per scrutinio segreto, effettuata anche per mezzo del servizio postale.

In questo caso viene fissato un congruo termine entro il quale deve giungere il voto.

I voti non pervenuti o pervenuti in ritardo si considerano astensioni.

Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ciascuno degli iscritti in attività di servizio o pensionati diretti esprime un numero di preferenze pari a quello dei membri da eleggere da parte di ciascuna categoria.

Ai fini dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale ciascun votante esprime due preferenze.

Risulteranno eletti nel Consiglio di Amministrazione coloro che riporteranno il più alto numero di preferenze per ciascuna categoria.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, risulteranno eletti, quali membri effettivi, i primi tre che riporteranno il più alto numero di preferenze, mentre i successivi tre risulteranno eletti come membri supplenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione, che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti da coloro che nella graduatoria dell'ultima elezione seguono immediatamente gli eletti.

Mancando questa possibilità si deve procedere alla elezione. I membri del Consiglio di Amministrazione scaduti rimangono nell'Ufficio finché non entrano in carica i loro successori.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dei membri effettivi del Collegio Sindacale, subentrano i corrispondenti membri supplenti.

Qualora venga a mancare uno o più membri supplenti è in facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere ad una nuova elezione dei membri mancanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nominati nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza del triennio stesso.

TITOLO III - PRESTAZIONI

Art. 12

Le prestazioni del Fondo consistono:

- 1) in un trattamento di pensione:
 - a) diretta di vecchiaia, anzianità o invalidità;
 - b) indiretta o di reversibilità.
- 2) in una liquidazione di indennità ai superstiti, a norma del successivo art. 25 quando non sia maturato diritto a pensione.

Art. 13

La pensione diretta spetta agli iscritti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Cassa o le Società si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne, purché siano trascorsi almeno 15 anni di iscrizione al Fondo; per i ciechi, i predetti limiti di età sono ridotti di 5 anni, purché siano trascorsi almeno 10 anni di iscrizione al Fondo;
- 2) abbiano compiuto 35 anni di iscrizione al Fondo, se uomini e 30 se donne, qualunque sia la loro età;
- 3) siano invalidi permanentemente al lavoro, qualunque sia l'età ed abbiano almeno 5 anni di iscrizione al Fondo. Nessun minimo di iscrizione è richiesto se l'invalidità dipende da causa di servizio presso la Cassa o le Società;
- 4) abbiano compiuto almeno 15 anni di iscrizione al Fondo, nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, o per esonero dal servizio per motivi di salute, a norma dei contratti di lavoro;
- 5) abbiano compiuto almeno 20 anni di iscrizione al Fondo nel caso che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni, dispensa o destituzione dall'impiego.

Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione al Fondo dopo che l'iscritto abbia compiuto il periodo di anni di iscrizione previsto dal presente articolo per il diritto a pensione, la frazione dell'ultimo anno se inferiore a sei mesi non viene calcolata, se uguale o superiore vale per un anno intero.

Art. 14

In relazione alle disposizioni di cui al n.3 del precedente art.13, si considera invalido l'iscritto che in conseguenza dei motivi di salute per i quali è stato esonerato dal servizio, non sia più in grado di esercitare in modo permanente la propria attività. La richiesta di riconoscimento dell'invalidità deve essere presentata al Fondo da parte dell'iscritto al momento della cessazione del servizio.

Art. 15

L'accertamento dell'invalidità viene effettuato a cura e spese del Fondo il quale si avvarrà allo scopo degli Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico di cui alla legge 20 maggio 1970 n.300

Art. 16

Nel caso di morte di un iscritto o di un pensionato diretto, sempre che per il primo il decesso sia avvenuto dopo 5 anni di iscrizione al Fondo, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio presso la Cassa o le Società, spetta una pensione ai superstiti seguenti:

- 1) Al coniuge; in ogni caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alle prestazioni è regolato dalle norme di legge vigenti pro-tempore per l'assicurazione generale obbligatoria.
- 2) Ai figli minorenni. La pensione spetta anche ai figli maggiorenni che alla morte dell'iscritto o del pensionato diretto risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro, a norma delle disposizioni in materia vigenti "pro-tempore" per l'Assicurazione generale obbligatoria.

Conserva il diritto alla pensione di reversibilità dopo il compimento del 21° anno di età il figlio riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi lavoro

nel periodo compreso fra la data della morte dell'iscritto o del pensionato diretto ed il raggiungimento della predetta età.

La pensione spetta altresì ai figli, che, alla morte dell'iscritto o del pensionato diretto, pur avendo superato il 21° anno di età, siano iscritti ad una Università o Istituto equiparato.

Tale beneficio è limitato al periodo normale dei corsi fissati per il conseguimento di un solo titolo accademico, ma non oltre il 26° anno di età, sempre che risulti che gli interessati frequentino gli studi e non prestino opera retribuita.

Nei suddetti casi i figli riconosciuti inabili e quelli iscritti ad una Università o Istituto equiparato devono risultare a carico dell'iscritto o del pensionato diretto al momento della sua morte. La pensione non spetta alle figlie sposate ancorché minorenni.

La pensione spetta alle figlie nubili maggiorenni qualora si trovino in stato di bisogno.

Sono equiparati ai figli legittimi ed ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'art.404 Codice Civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato diretto.

Ai genitori a carico dell'iscritto o del pensionato diretto, qualora non vi siano né il coniuge né i figli superstiti ovvero qualora gli stessi, anche se in vita, non abbiano titolo alla pensione.

La pensione spetta ugualmente, ai genitori nel caso in cui il superstite sia il solo coniuge, sempre che risulti che essi vivevano a carico dell'iscritto o del pensionato diretto e si trovino in stato di bisogno.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna nonché le persone alle quali l'iscritto o il pensionato diretto fu affidato come esposto.

In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempre che al

momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del presente articolo si considerano a carico i superstiti nei confronti dei quali l'iscritto o il pensionato diretto, prima del decesso, provvedeva al sostentamento in maniera continuativa. Lo stato di bisogno di cui al presente articolo è determinato dalla mancanza di redditi soggetti all'imposta personale o all'imposta sostitutiva della stessa.

Art. 17

Il diritto alla pensione per i superstiti cessa:

- 1) per il coniuge e le figlie minorenni, quando contraggono matrimonio;
- 2) per le figlie nubili maggiorenni, quando viene a cessare lo stato di bisogno;
- 3) per i genitori, nel caso previsto dal 2° comma del punto 3 del precedente art.16, quando viene a cessare lo stato di bisogno;
- 4) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità al lavoro;
- 5) per i figli, quando compiano il 21° anno di età, oppure, nel caso di maggiorenni inabili al lavoro, quando sia venuto meno lo stato di inabilità;
- 6) per i figli maggiorenni iscritti ad una Università o Istituto equiparato quando siano venute meno le condizioni espressamente previste dal precedente art.16;
- 7) per i fratelli e le sorelle, quando viene meno lo stato di invalidità al lavoro.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a 2 annualità della pensione stessa.

Art. 18

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione liquidata al pensionato diretto o relativa all'iscritto defunto, tenuto conto in quest'ultimo caso di quanto previsto dal successivo art.20:

- 1) se vi ha diritto il solo coniuge: 60%;
- 2) se vi hanno diritto coniuge e figli: 60% per il coniuge e 20% per ciascun figlio;
- 3) se vi hanno diritto soltanto i figli: 60% per un figlio, 50% per una figlia nubile maggiorenne, 80% per due figli, 100% per 3 o più figli;
- 4) se vi hanno diritto coniuge e genitori: 60% per il coniuge, 10% per ciascun genitore;
- 5) se vi hanno diritto solo i genitori: 25% per un genitore, 40% per due genitori;
- 6) se vi hanno diritto fratello e sorelle: 15% ciascuno.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente d'importo superiore alla pensione goduta dal pensionato diretto o relativa all'iscritto defunto.

Qualora intervengano variazioni nella composizione del nucleo dei superstiti con diritto a pensione, la misura della pensione è corrispondentemente ricalcolata.

Art. 19

La pensione diretta è liquidata in tanti 35. mi del 76% della retribuzione pensionabile, di cui al successivo art.31, goduta dallo iscritto al momento della cessazione dal servizio presso la Cassa o le Società e ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

Nel computo degli anni non si tiene conto del periodo oltre il 35° anno di iscrizione.

Art. 20

La pensione diretta per invalidità non dipendente da causa di servizio viene calcolata:

- tra il 5° ed il 12° anno di iscrizione al Fondo, sul periodo di iscrizione compiuto maggiorato del 100%;
- tra il 13° ed il 24° anno di iscrizione al Fondo, come se l'iscritto avesse compiuto 25 anni di iscrizione.

Con tali maggiorazioni non si possono comunque superare gli anni di iscrizione al Fondo che l'iscritto avrebbe potuto raggiungere al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dai contratti di lavoro.

Non vanno computati ai fini delle suddette maggiorazioni i periodi di anzianità convenzionali di cui al precedente art.4.

Le maggiorazioni stesse non si applicano nei casi in cui la cessazione dal servizio sia determinata da aggravamento delle invalidità preesistenti all'inizio del rapporto di lavoro con la Cassa o le Società.

La pensione per invalidità dipendente da causa di servizio viene calcolata sul massimo degli anni di iscrizione al Fondo che l'iscritto avrebbe potuto raggiungere al limite massimo di età o si servizio previsto per il collocamento a riposo dai contratti di lavoro, prendendo a base la retribuzione pensionabile goduta al momento della cassazione del rapporto di lavoro con la Cassa o le Società.

Gli stessi criteri si applicano, nei rispettivi casi, per il calcolo della misura della pensione diretta relativa all'iscritto defunto, agli effetti della determinazione dell'importo della pensione spettante ai superstiti.

Art. 21

L'invalidità o la morte si considerano come dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa prevalente e diretta dell'invalidità o della morte dell'iscritto.

Art. 22

Le pensioni dirette e quelle ai superstiti decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'iscritto con la Cassa o le Società.

Le pensioni ai superstiti del pensionato diretto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso.

Le pensioni cessano con la fine del mese nel quale ha luogo l'evento che ne determina la cessazione. Le pensioni annue sono corrisposte in 13 rate

mensili posticipate delle quali una, denominata 13^a mensilità, da corrispondersi con la rata di dicembre.

Qualora l'inizio o la cessazione del godimento della pensione avvengano durante il corso dell'anno, la 13^a mensilità è ridotta in proporzione al numero di mesi interi durante i quali la pensione è stata erogata.

Art. 23

Ai fini del pagamento unitario del trattamento pensionistico - tenuto conto di quanto previsto dall'art.6 del DPR 20/11/1990 n.357 - la Cassa o le Società sono sostituiti d'imposta del Fondo a norma dell'art.23 del DPR 29/9/1973 n.600.

Tenuto conto delle finalità e del criterio di determinazione delle prestazioni indicati all'art.2, gli iscritti o gli aventi diritto sono tenuti ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per ottenere, senza pregiudizio dei loro diritti né aggravio di oneri, le prestazioni a carico dell'AGO, nella più elevata misura consentita dalle disposizioni legislative, tempo per tempo vigenti; all'uopo l'iscritto o gli aventi diritto sono altresì tenuti a fornire, a richiesta della Cassa o delle Società, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'applicazione delle disposizioni del presente Statuto.

Nel caso di inottemperanza a quanto previsto dai due precedenti commi, il Fondo è liberato da ogni obbligazione per il periodo di inosservanza degli adempimenti dei precedenti due commi.

Art. 24

Le pensioni previste dal presente Statuto vengono incrementate in base alla disciplina tempo per tempo applicabile alle pensioni dell'AGO e tenendo conto del criterio fissato all'art.4, 2° comma del Decreto Legislativo 20/11/1990 n.357.

L'onere derivante dall'attuazione delle predette norme fa carico alla Cassa o alle Società, che ne hanno assunto impegno.

Art. 25

Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro presso la Cassa o le Società prima che sia maturato il diritto a pensione, l'iscritto può chiedere:

- il trasferimento presso altra forma previdenziale o complementare, con gli effetti dalla stessa previsti, della propria posizione individuale, costituita dall'ammontare dei contributi globalmente versati e maggiorati sulla base del tasso di rivalutazione del 4% composto. Relativamente al periodo di servizio precedente l'1/1/1991, detti contributi vanno conteggiati in ragione del 10% del loro ammontare;
- ovvero, la prosecuzione volontaria alle condizioni da definire con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, restando esclusa, in tal caso, la partecipazione ad altro fondo.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo per morte senza diritto a pensione per i superstiti di cui all'art.16, agli stessi è corrisposta una indennità di morte pari ai contributi globalmente versati, ridotti al 10% per quelli relativi al periodo di servizio precedente l'1/1/1991 e maggiorati come sopra, e comunque per importo non inferiore a £.500.000.

Art. 26

Salvo i casi contemplati dalla legge, le somme spettanti agli iscritti od ai loro aventi diritto non possono essere cedute, alienate, vincolate, né in tutto né in parte.

Le pensioni dirette sono vincolate a favore della Cassa o delle Società per il risarcimento di danni causati alle stesse, dall'iscritto, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO IV - FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 27

La Cassa o le Società forniscono gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l'amministrazione autonoma del Fondo.

Art. 28

Le entrate del Fondo sono costituite:

- 1) dai contributi a carico della Cassa o delle Società e da quelli a carico degli iscritti di cui al successivo art.30;
- 2) dai redditi del patrimonio;
- 3) dagli altri eventuali proventi ordinari e straordinari che a giusto titolo gli provengono.

Art. 29

Nell'ambito del Fondo viene assicurata, sulla base del sistema tecnico finanziario della capitalizzazione:

- per gli iscritti in pensione l'intera copertura, con il patrimonio, delle pensioni già liquidate;
- per gli iscritti in attività di servizio e futuri l'intera copertura delle future prestazioni, in parte con il patrimonio e in parte con i contributi di cui al successivo art.30 lettera a) e lettera b)

Art. 30

La contribuzione è così regolata, con decorrenza dal 1 gennaio 1991:

- a) la contribuzione della Cassa o delle Società al Fondo, da calcolarsi sulla retribuzione pensionabile di cui al successivo art. 31, è pari allo 0,75%. Sulla base dei futuri bilanci tecnici e con uguale decorrenza, detta contribuzione è pari al premio di equilibrio risultante dal più recente bilancio tecnico, ridotta dell'eventuale contribuzione a carico dell'iscritto. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio tecnico e sulla conseguente contribuzione da porre a carico

della Cassa o delle Società, sulla base del premio di equilibrio risultante dal bilancio tecnico stesso, è trasmessa, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. La Cassa o le Società corrispondono altresì al Fondo eventuali contributi straordinari ed integrativi.

- b) per l'iscritto al Fondo non sono richieste quote di contribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione pensionabile di cui al successivo art.31; tuttavia esse potranno essere introdotte e subire variazioni, sentiti i sindacati dei lavoratori, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista per gli atti di straordinaria amministrazione e da trasmettersi, per l'approvazione, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Eventuali contributi dell'iscritto vengono corrisposti mediante trattenuta sulla retribuzione ed, unitamente a quelli ordinari della Cassa o delle Società, vengono versati al Fondo in coincidenza del pagamento della retribuzione.

La contribuzione della Cassa o delle Società e quella eventuale dell'iscritto vanno versate anche per i periodi durante i quali l'iscritto non percepisce retribuzione quando i periodi stessi siano valevoli, ai sensi dei contratti di lavoro, agli effetti dell'anzianità di servizio. Detti contributi si determinano sulla base della retribuzione pensionabile che sarebbe spettata all'iscritto ove non ne fosse stata sospesa la erogazione.

Col compimento di 35 anni di iscrizione al Fondo, cessa la contribuzione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 31

Agli effetti dell'applicazione dell'aliquota contributiva e della determinazione della misura della pensione, si considera retribuzione pensionabile quella costituita dalle seguenti voci, per l'ammontare di tutte le mensilità contrattuali:

- 1) stipendio;
- 2) scala mobile;
- 3) indennità dirigenti e funzionari;
- 4) maggiorazione per laurea e indennità di professione;
- 5) indennità speciale aziendale;

- 6) indennità di mensa;
- 7) indennità di laurea;
- 8) indennità di caropane;
- 9) indennità di specializzazione per il personale del ruolo pegni;
- 10) indennità di reggenza;
- 11) indennità di rappresentanza per i funzionari e per i dirigenti;
- 12) premio di rendimento nella misura minima contrattuale;
- 13) ogni altra spettanza che da accordi e contratti di lavoro per il personale della Cassa o delle Società sia considerata pensionabile.

Le indennità di reggenza e di rappresentanza di cui ai numeri 10 e 11 non sono cumulabili fra di loro.

L'indennità di reggenza di cui al numero 10 viene conteggiata ai fini della determinazione della misura della pensione, quando sia stata percepita per almeno dodici mesi nell'arco dell'ultimo triennio nella categoria di appartenenza. L'importo dell'indennità stessa da prendere a base del conteggio, è pari a quello previsto dalle tabelle in vigore presso la Cassa o le Società al momento della cessazione dal servizio.

Il premio di rendimento di cui al numero 12 viene conteggiato ai fini della determinazione della misura della pensione, se attribuito nell'ultimo anno.

La Cassa o le Società sono tenute a comunicare annualmente al Fondo per ciascuno degli iscritti, il trattamento economico lordo corrisposto ai medesimi e comprensivo di tutti gli elementi comunque assoggettabili a contribuzione a norma delle disposizioni vigenti pro-tempore per la assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il Fondo è tenuto a conservare nota delle predette indicazioni.

Art. 32

Per ciascun esercizio è compilato il piano d'impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

Le disponibilità del Fondo possono essere investite in:

- 1) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari a partecipazione statale, cartelle fondiarie e titoli ad esse equiparati;
- 2) depositi fruttiferi presso la Cassa o le Società, le quali corrisponderanno su di essi un interesse di favore;
- 3) beni immobili;
- 4) altri eventuali modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) non potranno essere inferiori al 20% dell'ammontare complessivo del patrimonio del Fondo.

Gli investimenti di cui al n. 3) non potranno superare la quota di legge.

Le percentuali possono essere variate con le modalità e le condizioni previste dalla legge.

Il piano d'impiego dei fondi disponibili, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo è trasmesso, a termini e per gli effetti di legge, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 33

L'esercizio finanziario del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un rendiconto sul quale, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, delibera il Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, un esemplare del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa e di quella del Collegio dei Sindaci, è trasmesso alla Cassa o alle Società e un esemplare è inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 34

Almeno ogni cinque anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo.

Nel caso di modificazioni generali delle retribuzioni degli iscritti al Fondo che vengano a variare, complessivamente, la pensione annua media a carico del Fondo in misura superiore al 25% di quella risultante nell'ultimo bilancio tecnico, si deve provvedere alla elaborazione di un nuovo bilancio tecnico.

Copia dei bilanci tecnici deve essere inviata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 35

Il rendiconto annuale del Fondo è compilato sulla base del piano attuariale contenuto nel più recente bilancio tecnico.

Nel rendiconto annuale i capitali di copertura delle nuove pensioni liquidate nel corso dell'esercizio si calcolano convenzionalmente, moltiplicando per 15 l'importo delle stesse in atto al 31 dicembre, ragguagliato ad anno.

Dopo la compilazione di ogni bilancio tecnico i valori in questo calcolati sono inclusi nel successivo rendiconto annuale, sostituendoli ai corrispondenti valori convenzionali iscritti nel rendiconto del precedente esercizio.

Se le disponibilità del Fondo non fossero sufficienti a costituire i capitali di copertura necessari in base alle risultanze del predetto bilancio, la Cassa e le Società provvedono a proprio carico a ristabilire l'equilibrio mediante aumento della contribuzione o con versamenti ad integrazione delle riserve.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI, DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Sociale, a termini dell'art.5, quinto comma, del Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 357.

Art. 36

L'operatività delle Società non determina decadenza dei rappresentanti della Cassa in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, che rimangono in carica per la residua durata delle rispettive nomine.

Art. 37

Nei confronti degli interessati continuano ad applicarsi le norme di cui agli artt.39 e 40 commi 3, 4 e 5 nonché la norma dell'art. 45 dello Statuto approvato con D.P.R. n. 550/1970 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l'art. 39, ultimo comma, dello Statuto stesso.

Art. 38

La Cassa o le Società, in caso di loro venir meno, dovranno provvedere all'aggiornamento della riserva matematica occorrente per assicurare la corresponsione delle pensioni agli aventi diritto, mediante eventuale reintegro della riserva stessa.

Il Consiglio del Fondo, nelle circostanze suddette, determinerà, di concerto con la Cassa o le Società o chi per loro, l'uso che dovrà farsi del patrimonio che eventualmente possa residuare dopo soddisfatti tutti gli obblighi e carichi assunti in forza del presente Statuto.

Art. 39

Il presente Statuto, che, in attuazione del Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 357, modifica e sostituisce lo Statuto approvato con DPR 17/3/1970 n.550 e successive modificazioni e integrazioni:

- ha decorrenza dall'1 gennaio 1991;
- si applica agli iscritti e ai pensionati al 31/12/1990 del Fondo Pensioni istituito col DPR n.550/1970;
- entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza